

del 17 giugno 1861) voglia estendere a tutte le altre provincie riunite gli emendamenti e le modificazioni fatte pel napoletano col decreto luogotenenziale provvisorio del 17 febbraio 1861, e che, a proposta dell'onorevole Marchese, furono estesi alla Sicilia;

« Essendo giusto che le altre provincie italiane, riunite alle napoletane e siciliane, godessero delle disposizioni umanitarie e civili che riguardano il modo di custodia esteriore, e l'esercizio dell'azione penale nei reati che attaccano la pace e l'onore delle famiglie, subordinandola alla istanza privata, meno nei casi di violenza;

« Epperò chiede che la Camera rinviasse questa proposta alla Commissione per coordinarne la locuzione al decreto provvisorio suddetto ed alla legge votata nel giorno 17 giugno 1861.

« Con questa proposta il sottoscritto non intende impegnarsi a riconoscere come legge gli atti e decreti della luogotenenza, che egli ritiene come misure provvisorie e non altro, imperocchè nè di leggi il nome e la forza potrebbero costituzionalmente avere. »

Il proponente ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Sebbene io sia stato sempre di una sola opinione la quale ho pubblicata per le stampe e che ritengo siccome derivante la stessa dal mio convincimento che, cioè, per fare lo Stato non bisogna toccare le leggi, ma rifare gli ordini, come disse il Segretario fiorentino, pur tuttavolta quando si è creduto abbondare nel divisamento di potere in via transitoria migliorare talune disposizioni legislative, io non posso tollerare che taluni della famiglia italiana ne fossero giovati ed altri no. E se le giovate sono le provincie meridionali, alle quali mi onoro di appartenere, e non ne sono giovate le altre provincie del regno d'Italia, credo che la mia voce tornerà grata, poichè non parlo per interesse territoriale del mio paese nativo, ma sibbene delle altre città sorelle che mi sono egualmente a cuore come formanti parte dell'Italia una ed indivisibile.

Voi rammenterete che si volle con un decreto di luogotenenza importare in Napoli i Codici del 1859.

Quelle disposizioni che nel 1859 il Gabinetto subalpino credette di fare, ebbero ragione di essere, e in questo io non amo entrare: ma non trovo però vi fosse ragione di portarle nel napoletano dove ci avevano leggi: toccare le leggi e non rimutare gli ordini vi danno. La luogotenenza prima di dare fuori quei suoi decreti del 17 febbraio 1861, creava una Commissione di miei amici e giureconsulti, e la Commissione trovò che molte cose del Codice subalpino potevano stare, ma che era a desiderarsi fossero con fraterno amore inserite del napoletano quelle disposizioni umanitarie civili che imperavano colà sin dal 1819. Trovarono le signorie loro nel confermare, od almeno tollerare, che quel decreto di luogotenenza potesse valere, e poichè le novità introdotte erano tali pel Codice subalpino, ma erano cosa vecchia pel Codice napoletano, e poichè si deve prendere il bene dunque si trova, ammisero in via transitoria gli emendamenti della Commissione.

E questo divisamento faceva onore alla Camera, la quale incarnava un vero, che cioè il bene ed il meglio sia da tutti ricercato ed avidamente ricercato dovunque si ritrovasse. Voi colla vostra decisione a maggioranza faceste plauso a questo vero, che cioè nei reati contro l'onore e la pace delle famiglie non sia data azione al Pubblico Ministero senza l'istanza della parte privata, tranne i casi di violenza, e che agli incriminati fosse data la facoltà di presentarsi volontariamente con un modo esteriore fuori carcere. Quali dispo-

sizioni, non essendo nei Codici sardi, voi sentenziaste che avessero a pubblicarsi coi mutamenti che nel Codice penale napoletano si trovavano registrati.

Venendo a questa discussione (non so se male mi apponessi), il deputato Marchese disse che, se nella Sicilia volevasi importare il Codice sardo, bisognava che lo si facesse con le mutazioni fatte dalla Commissione dei giureconsulti napoletani.

Queste cose furono trovate giuste dal Governo della luogotenenza, tali dal guardasigilli, tali dalla Camera.

Ora il mio progetto, o signori, non tende ad altro se non che a rendere compartecipi tutti di quei principii umanitari e civili del mio paese, trovati utili e garentia alla vera libertà del paese.

Non verrò svolgendo parte a parte gli articoli migliorati o mutati, ma esporrò il concetto generale; imperocchè, nel presentare la mia domanda alla Camera, io dissi come mio avviso si fosse inviarsi al guardasigilli e ad una Commissione la mia proposta, onde mettere d'accordo coi diversi Codici che sono nelle altre provincie i principii del Codice napoletano.

A che riducesi la mia proposta? Eccola in breve.

Vi parlerò prima del Codice penale. Nel Codice penale trattandosi di crimini, il legislatore è spesso volte condannato a dover parlare di cose a cui il pudore resiste, ond'è che troviamo la maggior cura usata a rendere il concetto legislativo più che si potesse onesto, secondo le leggi del pudore.

Ed è così nel Codice napoletano. Allorchè si parla di reati contro l'onore e la pace della famiglia, non abbiamo mentovato altro che l'attentato al pudore e lo stupro, ma l'incesto e tutte le altre cose le quali non istanno nel pudore del legislatore a qualificare furono scongiurate con assai filosofica dizione, senza che potesse derivarne inconvenienti od impunità nei casi possibili.

Essendo questi principii di altissimo riguardo morale, il Codice napoletano non dava altresì azione al Pubblico Ministero quando non vi avesse violenza e non ci avesse istanza della parte offesa.

La teorica del Codice napoletano intorno a reati che attaccano la pace e l'onore delle famiglie venne intera mantenuta con gli altri articoli transitorii aggiunti o surrogati a quelli del Codice subalpino.

Ed invero, o signori, per l'accoglimento della mia proposta saranno bastevoli poche considerazioni.

Il decoro è il patrimonio di ogni cittadino, e quindi un cittadino del suo decoro è il miglior giudice che la società potesse stabilire. Il Pubblico Ministero, vindice della legge offesa, non potrebbe esercitarsi senza pericolo e danno dell'onore privato leso, altrimenti che quando l'offeso reclamasse il suo appoggio.

Lasciare in balla del Pubblico Ministero il mettere, sempre che voglia, la mano nel sacrario dell'onore e della pace delle famiglie, sotto il pretesto di tutelarne l'onore e il decoro, sarebbe un rimedio peggiore del male, sarebbe una violazione dell'intimo sacrario della famiglia, sarebbe un retrogradarci di lunga mano in fatto di legislazione.

È questa la riforma che le provincie napoletane e siciliane avevano sin dal 1819, e che, con la pubblicazione del Codice sardo, si trovò giusto di mantenere. Ora, lo esfendere al Piemonte, alla Lombardia, alla Toscana, ai ducati ed a tutte le altre provincie delle disposizioni umanitarie, di riguardo e di protezione alla pace ed all'onore delle famiglie ed alla garentia della libertà individuale, parmi sia cosa non solo da mettere in esame, ma da acclamare invece.